

I RIMEDI AL DIFETTO DI CONFORMITÀ NELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

LE FONTI

I) NORMATIVA

a) *Interna*

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 205; artt. 1453-1469-*bis* c.c.

b) *Comunitaria*

Direttiva n. 44/99/CE.

c) *Internazionale*

Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (ratificata in Italia con L. 11 dicembre 1985 n. 765).

II) GIURISPRUDENZA

a) *Interna*

Trib. Novara 22 settembre 2011, *Juris Data*; Trib. Foggia 31 marzo 2011, *Foro it.*, 2011, 10, I, 2872.

b) *Comunitaria*

Corte Giustizia CE 16 giugno 2011, n. 65; Corte giustizia CE, sez. I, 17 aprile 2008, n. 404.

(*) Associato di Diritto privato nell'Università di Brescia, Avvocato in Piacenza.

III) DOTTRINA

a) Interna

F. ADDIS, *Tradizione e innovazione nella vendita di beni di consumo: unità e frammentazione nel sistema delle garanzie*, in *Giust. civ.*, 2004, 323; ID., *la fornitura di beni di consumo: "sottotipo" della vendita?*, in *Obbl. contr.*, 2006, 7, 584 ss.; R. ALESSI, *L'attuazione della direttiva sulla vendita dei beni di consumo nel diritto italiano*, in *Europa dir. priv.*, 2004, 3, 743 ss.; G. ALPA, *La direttiva n. 1999/44/Ce e la tutela del consumatore*, in *L'acquisto di beni di consumo* (AA.VV.), Milano, 2002; G. AMADIO, *Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 867 ss.; ID., *Proprietà e consegna nella vendita dei beni di consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, 127 ss.; BIANCA C.M., *Consegna di aliud pro alio e decadenza dai rimedi per omessa denuncia nella direttiva n. 99/44/Ce*, in *Contratto impresa Europa*, 2001, 16 ss.; C.M. BIANCA (a cura di), *La vendita dei beni di consumo - artt. 128-135, D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206*, Padova, 2006; M. BIN, *Per un dialogo con il futuro legislatore dell'attuazione: ripensare l'intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita alla luce della direttiva comunitaria*, in *Contr. e imp./Europa*, 2000, 403 ss.; L. CABELLA PISU, *Vendita, vendite: quale riforma delle garanzie?*, in *Contratto impresa Europa*, 2001, 37 ss.; R. CALVO, *L'attuazione della direttiva n. 44 del 1999: una chance per la revisione in senso unitario della disciplina sulle garanzie e rimedi nella vendita*, in *Contratto impresa Europa*, 2000, 463 ss.; R. CAMPIONE, *La sostituzione del bene, quale azione di esatto adempimento, nel sistema codicistico di tutela dell'acquirente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 53 ss.; C. CASTRONOVO, *L'utopia della codificazione europea e l'oscura realpolitik di Bruxelles dal DCFR alla Proposta di Regolamento di un diritto comune europeo della vendita*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2011, 4, 837; P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile - D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo*, Milano, 2010; E. CORSO, *art. 1519-bis-1519-nonies - Vendita dei beni di consumo*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, diretto da F. Galgano, Bologna-Roma, 2005; D.E. CUTUGNO, *La tutela dell'acquirente di beni immobili, mobili e di consumo*, Milano, 2009; G. DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. L'ordinamento italiano e la direttiva n. 99/44/Ce sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo*, Padova, 2000; DE CRISTOFARO-ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2010; R. DE MATTEIS, *Il difetto di conformità e l'equilibrio contrattuale dello scambio*, *Contratto impresa Europa*, 2001, 46 ss.; A. DI MAJO, *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Europa dir. priv.*, 2002, 1 ss.; G.B. FERRI, *Divagazioni intorno alla direttiva n. 44 del 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni al consumo*, in *Contratto impresa Europa*, 2001, 58 ss.; C. FRINO, *Garanzia nella vendita dei beni di consumo: proposte di diritto europeo*, in *Danno resp.*, 2011, 5, 461 ss.; E. GABRIELLI, *Aspettative del consumatore, tutela del mercato e adempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Giust. Civ.*, 2005, II, 3 ss.; C. IURILLI, *Autonomia e garanzie nella vendita di beni di consumo*, Milano, 2004;

E.M. LOMBARDI, *Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Milano, 2010; A. LUMINOSO, *Appunti per l'attuazione della direttiva n. 99/44/Ce e per la revisione della garanzia per vizi nella vendita*, in *Contratto impresa Europa*, 2001, 95 ss.; ID., in *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo* a cura di Bin e Luminoso, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da Galgano, Padova, 2003; F. MACARIO, *Brevi considerazioni sull'attuazione della direttiva in tema di garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contratto impresa Europa*, 2001, 143 ss.; A.C. MASTRORILLI, *La garanzia per vizi nella vendita - Disciplina del codice civile e del codice di consumo*, Milano, 2009; S. MAZZAMUTO, *Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti: il dibattito sulla vendita dei beni di consumo*, *Europa e Dir. Priv.*, 2004, 1029 ss.; ID., *Itinerari nella vendita di beni di consumo*, in *Dir. giur.*, 2004, 4, 535 ss.; ID., *La nuova direttiva sui diritti del consumatore*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, 4, 861 ss.; G. MUSOLINO, *L'applicazione della disciplina sui beni mobili di consumo ai contratti d'appalto e d'opera* in *Nuova Giurisprudenza Civile e Commerciale*, 2003, II, 539 ss.; R. PARDOLESI, *La direttiva sulle garanzie nella vendita: ovvero, di buone intenzioni e risultati opachi*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, 437 ss.; S. PATTI, *Sul superamento della distinzione tra vizi e aliud pro alio datum nella direttiva 1999/44/Ce*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 626 ss.; S. PATTI (a cura di), *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, Milano, 2004, 30; S. PATTI, *La vendita di beni di consumo*, in *Obbl. contr.*, 2008, 8-9, 680 ss.; S. POLIDORI, *Garanzia di conformità e diritti del consumatore nell'appalto di beni di consumo*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2010, 2, 267 ss.; L. RACHELI, *Profili problematici della vendita dei beni di consumo (art. 1519-bis c.c.)*, in *Giust. civ.*, 2005, II, 211; F. RUSCELLO, *Le garanzie post-vendita nella direttiva n. 99/44/Cee del 25 maggio 1999*, in *Studium iuris*, 2001, 832 ss.; P. SCHLESINGER, *Le garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Corr. giur.*, 2002, 561 ss.; A. VENTURELLI, *Il diritto applicabile nel risarcimento del danno da difetto di conformità*, in *Obbl. contr.*, 2010, 11, 767 ss.; G. VETTORI (a cura di), *Codice del Consumo*, Padova, 2009; A. ZACCARIA, *Riflessioni circa l'attuazione della direttiva n. 1999/44/Cee «su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo»*, in *Studium iuris*, 2000, 260.

b) Comunitaria

L. BERNARDEAU, *L'attuazione della direttiva sulla vendita dei beni di consumo in Francia*, in *Europa dir. priv.*, 2004, 3, 783 ss.; GRUNDMANN, *European Sales Law. Reform and Adoption of International Models in German Sales Law*, in *E.R.P.L.*, 2001, 239 ss.; M. HESSELINK, *Towards a sharp distinction between b2b and b2c? On Consumer, Commercial and General Contract Law after the Consumer Rights Directive*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, I, 2010, 92 ss. S. MAZZAMUTO (a cura di), *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, Torino, 2002, 520 ss. S. MAZZAMUTO, *La vendita di beni di consumo*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di C. Castronovo-S. Mazzamuto, 2007, II, 879 ss.; D. MEDICUS, *La riforma del contratto di vendita nel BGB. Il rapporto tra norme generali e norme speciali*, in *Dir. giur.*, 2004,

3, 359 ss.; A. NICOLUSSI, *Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche*, in *Europa dir. priv.*, 2003; S.M. SANTISTEBAN, *Nuova disciplina della vendita dei beni di consumo nel diritto spagnolo*, in *Contr. impr. Europa*, 2003, 2, 868 ss.; STAUDENMAYER, *The Directive on the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees - a Milestone in the European Consumer and Private Law*, in *European Review of Private Law*, 2000, 4, 547 ss.

c) *Internazionale*

Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention, by BIANCA e BONELL, Milan 1987; C.M. BIANCA (a cura di), *Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di beni mobili*, Padova, 1992; KRUISINGA, *What do Consumer and Commercial Sales Law Have in Common? A Comparison of the EC Directive on Consumer Sales Law and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *E.R.P.L.*, 2001, 178.

SOMMARIO: 1. La vendita di beni mobili di consumo del complesso prisma sistematico tra norme generali e norme sul consumatore. — 2. La dimensione trans-tipica della disciplina del Codice del Consumo alla prova dei rimedi per le difformità del bene mobile. — 3. Profili problematici della nozione estensiva di “difetto di conformità”: *aliud pro alio* e vizi giuridici. — 4. I rimedi verso il difetto di conformità nel confronto con la Convenzione di Vienna. — 5. La risoluzione del contratto nel Codice del Consumo: modello giudiziale o recesso impugnatorio? — 6. Il residuo ambito applicativo delle norme codicistiche sulla risoluzione del contratto. — 7. Ulteriori problematiche di coordinamento sistematico.

1. *La vendita di beni mobili di consumo del complesso prisma sistematico tra norme generali e norme sul consumatore*

All'interno del Codice del Consumo, la disciplina contrattuale munita di più ampio respiro sistematico e contenutistico è certamente quella dedicata alla vendita dei beni mobili di consumo, originariamente introdotta — in attuazione della Direttiva n. 44/99/CE — all'interno del Codice Civile come sottotipo della vendita di beni mobili (art. 1519-*bis* ss.) e successivamente transitata nel D.Lgs. n. 206/2005 (1). Gli artt. 128-135 cod. cons. riproducono tali precedenti

(1) Sulle prospettive di riforma della disciplina a livello comunitario, C. CASTRONOVO, *L'utopia della codificazione europea e l'oscura realpolitik di Bruxelles dal DCFR alla Proposta di Regolamento di un diritto comune europeo della vendita*, in

norme, con l'unica eccezione dell'art. 135, comma 2 (2), che — stabilendo che «*per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita*» — pone il problema di ricostruire le relazioni sistematiche esistenti tra le disposizioni del Codice Civile in materia di contratto in generale (artt. 1321-1469 c.c.), le norme sul contratto di compravendita (artt. 1470-1509 c.c.), le norme sui contratti del consumatore e, infine, quelle sul contratto di compravendita di beni mobili di consumo. Occorre considerare, inoltre, che, da un lato, l'art. 135 comma 1, prevede che «*le disposizioni del capo sulla vendita di beni di consumo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico*», e, dall'altra, il nuovo art. 1469-bis (nel testo introdotto dall'art. 142, D.Lgs. n. 206/2005) stabilisce che «*le disposizioni sul contratto in generale (tit II del libro IV cc.) si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore*».

Cercando di decifrare, pertanto, il non semplice quando normativo delineato dal legislatore, si può prudentemente affermare che, in primo luogo, devono ritenersi direttamente e automaticamente applicabili le norme generali sul rapporto di consumo (artt. 33-101 cod. cons.) e, in particolare, quelle concernenti le modalità di conclusione del contratto (artt. 44-67) e le clausole vessatorie (artt. 33-38 cod. cons.). Le norme sulla vendita dei beni mobili di consumo, infatti, non disciplinano le modalità di conclusione e il contenuto del rapporto contrattuale⁽³⁾, lasciando così implicitamente applicabili le altre norme che, in materia di consumo, dettano previsioni generali che prescindono dalla specificità del tipo contrattuale, come è affer-

Europa e Dir. Priv., 2011, 4, 837; C. FRINO, *Garanzia nella vendita dei beni di consumo: proposte di diritto europeo*, in *Danno resp.*, 2011, 5, 461 ss.; M. DONA, *La proposta di direttiva sui diritti dei consumatori: luci ed ombre nel futuro della tutela contrattuale*, in *Obbl. contr.*, 2009, 7, 582 ss.

(2) Su tale norma, R. CAMPIONE, *Commento all'art. 135*, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di De Cristofaro e Zaccaria, Padova, 2010, p. 898 ss.

(3) Sulle problematiche in tema di formazione del contratto di vendita di beni di consumo, M. RABITTI, *Garanzie convenzionali nella vendita dei beni di consumo tra promessa al pubblico e regole di formazione del contratto*, in *Contr. Impresa. Europa*, 2008, 2, 945 ss.; per la modalità di conclusione on-line, S. GRAZIADIO, *Garanzie legali e convenzionali di conformità al contratto nella vendita on line di beni mobili di consumo*, in *Contr. Impresa*, 2008, 6, 1394 ss.

mato espressamente, peraltro, dallo stesso art. 128, ove si precisa che le norme successive si limitano a disciplinare “taluni aspetti” dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo.

Procedendo in senso piramidale, in via suppletiva rispetto a quanto non previsto dagli artt. 128-134, il Codice del Consumo rinvia dapprima alle disposizioni del Codice Civile in tema di contratto di vendita (art. 135, comma 2) e, in mancanza di disposizioni più favorevoli per il consumatore, a quelle dettate per il contratto in generale (art. 1469-*bis* c.c.).

In sede di interpretazione del coordinamento di tali disposizioni, si contrappongono in dottrina due fondamentali impostazioni. Secondo una prima tesi (4), la vendita di beni mobili di consumo deve ritenersi un *sotto-tipo* di vendita di beni mobili, che a sua volta è un sotto-tipo di vendita. Secondo questa interpretazione, alla vendita di beni mobili di consumo la disciplina della vendita di beni mobili e quella della vendita in generale si applicano in via *residuale*, nella misura in cui la disciplina del Codice di Consumo non regoli in modo diverso ed esauriente un determinato aspetto.

È diffusa, tuttavia, un'altra interpretazione (5), secondo cui la vendita di beni mobili costituisce una disciplina *trans-tipica*, nel senso che conterrebbe un gruppo di regole applicabile in ogni caso in cui il consumatore “ottenga” un bene attraverso un contratto. Questa interpretazione trova un preciso riscontro nell'art. 128, comma 1, secondo cui *ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre* (6). L'art. 128, comma 2, sarebbe la dimostrazione dell'impossibilità di ricondurre la vendita di beni mobili di consumo

(4) Già contenuta in DE NOVA, *La direttiva n. 1999/44/Ce e la sua attuazione*, in AA.VV., *L'acquisto di beni di consumo*, Milano, 2002, 17.

(5) Per un'efficace illustrazione e per i relativi richiami dottrinali, T. DALLA MASSARA, *Art. 135 cod. cons.: per una sistematica dei rimedi in tema di vendita di beni di consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 123 ss.

Sul tema, si veda la lucida analisi di F. ADDIS, *La fornitura di beni di consumo: “sotto-tipo” della vendita?*, in *Obbl. contr.*, 2006, 7, 584 ss.

(6) Con riferimento al contratto di appalto, S. POLIDORI, *Garanzia di conformità e diritti del consumatore nell'appalto di beni di consumo*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2010, 2, 267 ss. Per il contratto d'opera, A. ZACCARIA, *L'applicabilità delle nuove norme sulla vendita di beni di consumo ai contratti d'opera*, in *Studium iuris*, 2003, 11, 1307 ss.

a “sotto-tipo” della vendita e quella degli artt. 128-135 consisterebbe, dunque, in una disciplina *trasversale* tale da sovrapporsi a quella di una pluralità di tipi contrattuali, addirittura indeterminata.

Secondo questa lettura “transtipica”, al consumatore sarebbe attribuita la possibilità della scelta della disciplina normativa a cui fare riferimento, nel senso che la disciplina generale sulla compravendita non sarebbe applicabile in via meramente suppletiva, bensì alternativa, posto che le norme sulla vendita di beni di consumo rappresenterebbe una disciplina ulteriore, applicabile *in aggiunta*, per finalità di protezione del consumatore, rispetto alla parte generale dei singoli contratti del codice civile e alle norme del contratto in generale.

2. *La dimensione trans-tipica della disciplina del Codice del Consumo alla prova dei rimedi per le difformità del bene mobile*

Per comprendere se e in quale misura una simile prospettiva possa essere accolta, occorre muovere, in particolare, dal profilo dei rimedi apprestati dall'ordinamento nelle ipotesi di difformità del bene mobile di consumo (7).

La dottrina si è espressa, anzitutto, per la piena applicabilità delle norme sulla vendita previste agli artt. 1470-1489, ad eccezione dell'art. 1477 comma 1. L'art. 129 cod. cons. prevede, infatti, che *il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto* e ciò è certamente incompatibile con l'obbligo *di consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita* (art. 1477). Poiché l'obbligazione del venditore è quella di consegnare un bene « conforme » al contratto, l'art. 130 stabilisce che *il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene*, e deve ritenersi che ciò comporti la responsabilità anche per i difetti dovuti a caso fortuito.

La differenza concerne, pertanto, i vizi *sopravvenuti* alla conclusione del contratto: nella vendita in generale, per i vizi sopravvenuti il compratore non ha tutela, perché l'obbligo del venditore è soltanto quello di *consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita* e la mancanza dei vizi, di cui all'art. 1490 c.c., fa riferi-

(7) Quello dei rimedi apprestati da legislatore è certamente il tema più approfondito in dottrina, per il quale si rinvia ai contributi indicati nella bibliografia.

mento al momento della stipulazione del contratto; nella vendita di beni di consumo, invece, le difformità sopravvenute gravano sul venditore, perché la verifica dello stato del bene non si compie con riguardo al momento della vendita, bensì al momento *della consegna*. È comunque applicabile ai beni di consumo l'obbligo di custodia dell'art. 1177, perché se un difetto sopravvenuto dipende da negligente custodia non soltanto si applicano i rimedi dell'art. 130, ma il venditore sarà tenuto anche al risarcimento del danno. Sul punto, quindi, la dimensione c.d. *trans-tipica* della disciplina in materia di consumo non si lascia particolarmente apprezzare per riflessi applicativi di una certa rilevanza.

Ma è soprattutto il profilo del «difetto di conformità» — oggetto, invece, di una regolamentazione analitica da parte del legislatore comunitario e, quindi, nazionale — a svelare le diverse conseguenze delle ricostruzioni che si sono in precedenza accennate.

Com'è noto, manca una specifica definizione del *difetto di conformità*, avendo il legislatore preferito sancire una *presunzione di conformità* nei seguenti casi (8):

a) *quando i beni sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;*

b) *quando sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato come campione o modello;*

c) *quando presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche tenuto, se del caso, della pubblicità fatta dal venditore al prodotto;*

d) *quando i beni sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.*

a) L'ipotesi sub a è sostanzialmente riconducibile alla nozione di «vizio» già contenuta nell'art. 1490 c.c. (9). Manca, però, ogni riferimento alla mera incidenza sul valore della cosa e tale mancato richiamo si giustifica considerato che il bene *di consumo* è destinato, di

(8) Sui vari criteri di conformità, M. GIROLAMI, *I criteri di conformità al contratto fra promissio negoziale e determinazione legislativa nel sistema dell'art. 129 del codice del consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 227 ss.

(9) Così, A. LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2004, 310.

regola, all'uso diretto, per il quale rileva la sua funzionalità; è estranea, invece, la rilevanza della facoltà di godimento, per la quale soltanto assume significato il «valore» della cosa. Proprio l'art. 135, comma 2, consentirebbe, in tale ipotesi, di fare riferimento alla norma sulla compravendita in generale nella parte in cui si riferisce al vizio che comporta una diminuzione apprezzabile di valore, come presupposto per l'alternativa tra azione di risoluzione e azione di riduzione del prezzo, con la regola dell'art. 1495 c.c.

b) Nel caso, invece, di beni non conformi alla descrizione fatta dal venditore o che non possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato come campione o modello, il riferimento è all'art. 1497 c.c., ma si può ragionevolmente affermare che, poiché la nozione di «descrizione fatta dal venditore» è nozione più ampia rispetto a quella di «qualità promessa», in tal senso il Codice del Consumo contenga una tutela più incisiva rispetto al Codice Civile

Si pone, inoltre, anche il problema del rapporto tra la disciplina consumeristica e quella codicistica della vendita su campione o su tipo di campione, nella quale il campione *deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce* (art. 1522 c.c.) e *qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto*. Per i beni mobili di consumo, invece, dovrebbe valere la regola dell'art. 130 ult comma, secondo cui *un difetto di conformità di lieve entità ...non dà diritto alla risoluzione del contratto*. Orbene, se si ritiene che la vendita di beni mobili di consumo costituisca un *sottotipo* della vendita di beni mobili (a sua volta sottotipo della vendita in generale), la disciplina codicistica della vendita su campione sarebbe certamente inapplicabile in virtù del principio di specialità, ma se, invece, si aderisce alla tesi della normativa *transtipica*, il consumatore avrebbe la possibilità di «scegliere» tra le norme del Codice del Consumo e quelle del Codice Civile sulla vendita su campione. Appare singolare, tuttavia, che il medesimo requisito sostanziale — rappresentato dalla difformità dal campione — consenta al compratore-consumatore di accedere al rimedio risolutorio in presenza di «qualsiasi difformità» secondo le norme generali della compravendita e, invece, soltanto in caso di difetto di non lieve entità proprio sulla base della normativa speciale predisposta per estendere l'ambito delle tutele. Un'interpretazione fondata sulla logica — e non soltanto sull'assioma pregiudiziale del riconoscimento indiscriminato di tutte le tutele possibili — induce certamente a preferire l'applicazione del criterio di specialità.

c) Anche l'ipotesi di difformità consistente nella mancanza *delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche tenuto, se del caso, della pubblicità fatta dal venditore al prodotto* può essere accostata alla mancanza di qualità di cui all'art. 1497 c.c., salva la maggiore ampiezza del riferimento alla pubblicità come fonte di aspettativa in capo al consumatore (10).

Si deve osservare, però, che — anche con riferimento alla previsione generale dell'art. 1497 c.c. — già la giurisprudenza (11) aveva affermato che quando le caratteristiche che contribuiscono a qualificare un prodotto (come ad esempio, il livello di capacità produttiva di un macchinario) costituiscano oggetto di espressa menzione nelle comunicazioni indirizzate, oltretutto alla generalità dei consumatori, al destinatario di una specifica offerta di acquisto, quest'ultimo ha diritto di fare affidamento sulla loro presenza nel prodotto commercializzato, sicché è conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale il ritenere che le suddette caratteristiche siano state considerate dalle parti qualità essenziali del prodotto, benché nel contratto non ne sia fatta esplicita menzione.

La direttiva comunitaria, pertanto — a differenza dell'art. 35 della Convenzione di Vienna — attribuisce rilevanza non soltanto alla «descrizione fatta dal venditore» art. 129, comma 2, lett. b), ma anche alle «aspettative» del consumatore, derivanti dalle «prestazioni (e non solo dagli usi: n. 1 Conv. Vienna) abituali di beni dello stesso tipo», ovvero dalla pubblicità o dall'etichettatura del bene.

La norma deve essere coordinata con l'art. 20 cod. cons. che definisce come «pubblicità» *qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi.*

Si può affermare, cioè, che la difformità del bene rispetto al messaggio pubblicitario costituisce un difetto di conformità, con la facoltà del venditore di dimostrare, però, che:

i) *non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;*

(10) Così come ulteriormente modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146.

(11) Cass., 3 aprile 1997 n. 2885, in *Foro it.*, 1997, I, 1385.

ii) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

iii) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

d) Si dà rilevanza, infine, al difetto di conformità consistente nell'inidoneità del bene rispetto all'uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, secondo un parametro che non presuppone necessariamente l'"accordo" tra venditore e compratore e che, in tal senso, deroga estensivamente alla nozione di "qualità promesse" di cui all'art. 1497 c.c.

3. *Profili problematici della nozione estensiva di "difetto di conformità": aliud pro alio e vizi giuridici*

Mentre la disciplina generale sulla vendita si incentra sulle nozioni di *vizi*, mancanza di qualità essenziali o promesse, nonché quelle giurisprudenziale di *aliud pro alio*, nella vendita di beni di consumo si realizza una sorta *reductio ad unum*, con l'unica nozione di «difetto di conformità» (12).

Tale nozione ha il suo diretto antecedente nella Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (ratificata in Italia con L. 11 dicembre 1985 n. 765), dalla quale, tuttavia, si diversifica per taluni aspetti.

La Convenzione sancisce l'obbligo del venditore di *consegnare beni della qualità, quantità e tipo richiesti dal contratto e che siano disposti o imballati nel modo richiesto dal contratto* (principio di conformità dei beni: art. 35).

Il *difetto di conformità* è, poi, tipizzato nelle quattro ipotesi descritte nel secondo comma dell'art. 35:

1) se i beni non sono *idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo*;

2) se essi non sono *idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto*;

(12) In questi termini letterali, A. LUMINOSO, *La compravendita*, cit., 308. Sul punto, anche G. AMADIO, *Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 867 ss.

3) se essi non possiedono *le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello*;

4) se essi non sono *disposti o imballati secondo il modo usuale per i beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in modo che sia adeguato per conservare e proteggere i beni*.

È possibile affermare, quindi, che — a differenza della Convenzione di Vienna, nella quale il difetto di conformità è “tipizzato” in specifiche previsioni normative — cod. cons. il difetto di conformità è presente:

— quando non ricorrono i requisiti della presunzione di conformità (salvo che il venditore dimostri che la conformità sussiste comunque);

— quando, pur operando la presunzione di conformità, il consumatore riesca a dimostrare che il bene è difforme da quello oggetto dell'accordo contrattuale (e ciò perché l'elencazione delle ipotesi di difetto di conformità deve ritenersi certamente esemplificativa e non tassativa).

Ma se il difetto di conformità può includere fattispecie ulteriori e diverse rispetto a quelle contenute nella presunzione di conformità, si può allora sostenere che alcune fattispecie estranee alle nozioni di difetto di conformità oggetto di presunzione legale siano parimenti comprese in tale nozione, con il mero onere della prova in capo al consumatore di fornire la dimostrazione della difformità del bene rispetto all'accordo contrattuale.

Il problema si pone sia per il c.d. *aliud pro alio* sia per il vizio che comporti la diminuzione di valore della *res*. Se si propende per la nozione estensiva di difetto di conformità, si ha il vantaggio di attribuire al compratore l'ampia gamma dei rimedi di cui all'art. 130, ma lo svantaggio di imporre l'onere della denuncia (60 gg) e di contenere l'azione nel termine di prescrizione di 26 mesi. Se si ritiene, invece, applicabile la disciplina generale del contratto, non c'è bisogno della denuncia, la prescrizione è decennale, ma l'unico rimedio ammesso è quello della risoluzione del contratto (o anche quello dell'esatto adempimento, da intendersi come sostituzione dell'*aliud* ricevuto con il bene oggetto del contratto).

In tal caso, si pone il problema della distinzione tra *aliud pro alio* e difetto di conformità, per il quale potrebbe continuare ad essere applicato il criterio che la Suprema Corte ha individuato per distinguere la fattispecie della vendita di *aliud pro alio* da quella della mancanza delle qualità essenziali della cosa, attraverso il riferimento sia al

genere della cosa oggetto del contratto, sia alla *destinazione economico-sociale* del bene (13).

In particolare, il riferimento alla destinazione economico-sociale vale a circoscrivere la rilevanza del vizio o del difetto di qualità ai casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere la funzione di quello contrattato.

Qualora si prediliga l'interpretazione estensiva della nozione di difetto di conformità, in modo da includere quelle fattispecie di vizio astrattamente riconducibili (per espressa previsione di legge o in virtù dell'interpretazione giurisprudenziale) al Codice Civile, si può affermare che venga sostanzialmente a esaurirsi la valenza *trans tipica* della normativa in esame e ad accentuarsi la dimensione normativa concentrata, strutturata per cornici normative ciascuna in rapporto da *genus* ad *species* rispetto all'altra (14).

Anche tale impostazione, peraltro, non preclude che — nonostante la previsione apparentemente restrittiva dell'art. 135, comma 2 — in via interpretativa si possa ritenere l'applicabilità, a livello intermedio tra le norme sul contratto in generale e quelle della vendita di beni di consumo, della disciplina generale degli altri tipi contrattuali a cui fa riferimento l'art. 128, comma 1.

L'altro problema concerne i cc.dd. vizi giuridici, cioè la presenza di diritti di terzi, pesi o vincoli giuridici. Sul punto la dottrina (15) esclude che essi possano rientrare nella nozione di «difetto di conformità» sia perché non v'è traccia dei vizi giuridici né nel testo né nei lavori preparatori della Direttiva, sia perché la Convenzione di Vienna contiene una disciplina specifica (artt. 41-43) che la Direttiva, al contrario, non contiene. La conseguenza è, pertanto, l'applicabilità

(13) Così, Cass., 23 marzo 1999 n. 2712, in *Notariato*, 1999, 307. Sul punto, in dottrina E. GABRIELLI, *Aliud pro alio e difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, in *Riv. dir. priv.*, 2003, 4, 657 ss.

(14) BIANCA C.M., *Consegna di aliud pro alio e decadenza dai rimedi per omessa denuncia nella direttiva n. 99/44/Ce*, in *Contratto impresa Europa*, 2001, 16, secondo il quale «la nozione di difetto di conformità [...] riconduce all'unitario schema dell'inadempimento le varie ipotesi di inesatta esecuzione della vendita da parte del venditore. Utilizzando il modello offerto dalla Convenzione di Vienna è stato risolto in tal modo il problema che negli ordinamenti continentali è rappresentato dalla persistenza della concezione del vizio quale fattispecie estranea alla tematica dell'inadempimento e suscettibile di rimedi avulsi dalla generale tutela del contraente».

(15) A. LUMINOSO, *La compravendita*, cit., 316.

della disciplina generale sull'evizione (totale o parziale) (artt. 1480-1489 c.c.).

Il Codice del Consumo non regola neppure l'ipotesi della vendita di bene mobile altrui, alla quale devono ritenersi applicabili gli artt. 1478-1479, fatta salva la possibilità di acquisto a titolo originario *ex art.* 1153 c.c.

4. *I rimedi verso il difetto di conformità nel confronto con la Convenzione di Vienna*

Il problema del rapporto tra disciplina generale e norme sul consumo (16) trova, infine, uno dei terreni di maggiore interesse in materia di rimedi avverso l'inadempimento che — disciplinati nell'art. 130, intitolato ai *diritti del consumatore* — da un lato, richiamano lo schema dei rimedi contenuto nella Convenzione di Vienna (17), dall'altro contengono alcuni significativi aspetti innovativi.

Il rimedio principale e generale, cui il consumatore può ricorrere, è quello della richiesta di riparazione (18) o sostituzione del bene (19), ma il rimedio trova i limiti dell'*oggettiva impossibilità* o dell'*eccessiva onerosità*. Se la riparazione o sostituzione è impossibile o eccessivamente onerosa, ovvero non è stata effettuata dal venditore o, pur essendo stata effettuata, ha arrecato notevoli inconvenienti al consuma-

(16) Sul delicato problema dei rapporti tra norme di parte generale e discipline di specifici settori contrattuali, N. LIPARI, *Parte generale del contratto e norme di settore nel quadro del procedimento interpretativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 1, 1 ss.

(17) In materia, di recente, G. LA MALFA RIBOLLA, *Interpretazione conforme ed interpretazione uniforme: recenti questioni in tema di vendita internazionale di beni mobili*, in *Europa e dir. priv.*, 2010, 3, 891.

(18) S. CHERTI, *La vendita dei beni di consumo e la nozione di riparazione*, in *Europa dir. priv.*, 2003, 3, 697 ss. Di particolare interesse l'analisi del particolare caso della difettosa installazione del bene: A. VENTURELLI, *I rimedi a favore dell'acquirente per la difettosa installazione di un bene di consumo*, in *Obbl. contr.*, 2006, 12, 1006 ss.

(19) La giurisprudenza ha ammesso l'esperibilità del procedimento d'urgenza per tutelare in via cautelare il diritto alla sostituzione, quando rilevi la protezione di diritti costituzionalmente protetti: Trib. Foggia 31 marzo 2011, *Foro it.*, 2011, 10, I, 2872. Per alcune peculiari conseguenze della sostituzione del bene di consumo, ritenute ammissibili da Corte giustizia CE, sez. I, 17 aprile 2008, n. 404, cfr. R. HIPPOLYTIS, *Rimpiazzo di beni di consumo non conformi: al venditore non spetta alcuna indennità per il periodo di utilizzazione della res*, in *Foro it.*, 2009, IV, 38 ss.

tore, quest'ultimo può richiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (20). Tuttavia, non vi è il diritto alla risoluzione del contratto se il difetto di conformità è di *lieve entità*, anche nel caso che non sia stato possibile o sia risultato eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione (21).

Parzialmente diverso e più articolato si presenta il quadro dei rimedi previsti dalla Convenzione di Vienna che — a differenza del Codice del Consumo — prevede, ad esempio, il rimedio della *richiesta di adempimento* (art. 46, comma 1), che può essere esperito *a meno che il compratore non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta*. Anche quando il contratto preveda un termine di adempimento, inoltre, il compratore può fissarne uno “supplementare” (art. 47), purché sia ragionevole: la fissazione del termine supplementare preclude, nelle more, il diritto di avvalersi di altri rimedi per l'inadempimento, ma non quello di chiedere il diritto al risarcimento del danno. Un termine per l'adempimento tardivo (*termine di grazia*) non può essere fissato, invece, dal giudice quando il compratore abbia agito proponendo un'azione di rimedio all'inadempimento (art. 45, comma 3). Non trova ingresso, quindi, sul piano della contrattazione internazionale, quell'istituto che, previsto nel codice civile del 1865 (art. 1165, comma 3) e successivamente espunto dal codice del 1942, è stato reintrodotta in alcune leggi speciali (art. 55 L. n. 392 del 1978; art. 46 L. n. 203 del 1982).

La sostituzione del bene (art. 46, comma 2), a sua volta, può essere richiesta al momento di denuncia del difetto di conformità o entro un periodo ragionevole, ma soltanto se l'inadempimento è *essenziale* e l'art. 25 definisce *essenziale* quell'inadempimento *che causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò essa aveva diritto di aspettarsi dal contratto*. Il limite per la proposizione della richiesta di eliminazione del difetto (art. 46, comma 3), invece,

(20) Sul tema dell'impossibilità della restituzione, R. MONGILLO, *Vizi del bene compravenduto, impossibilità di restituzione ed esperibilità dell'azione redibitoria*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, 4, 901 ss.

(21) Si tralascia di esaminare il difficile problema della qualificazione dei rimedi verso il difetto di conformità alla stregua di “garanzia” in senso tecnico ovvero come conseguenze di inadempimento contrattuale, sul quale A. NICOLUSSI, *Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche*, in *Europa dir. priv.*, 2003, 525 ss.; F. PIRAINO, *La vendita di beni di consumo tra obbligazione e garanzia*, in *Europa dir. priv.*, 2006, 2, 543 ss.

è quello della *irragionevolezza avuto riguardo a tutte le circostanze*. Anche questa richiesta deve essere formulata al momento di denuncia del difetto di conformità o entro un periodo ragionevole.

Il difetto di conformità attribuisce, altresì, al compratore il diritto di ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza tra il valore dei beni consegnati e quello che i beni conformi avrebbero avuto al momento della consegna (art. 50).

Infine, il compratore può *dichiarare* di risolvere il contratto (art. 49) nel caso di inadempimento essenziale, oppure in seguito all'inutile spirare del termine supplementare fissato al venditore. Se l'inadempimento concerne solo una parte dei beni, la risoluzione può essere parziale (art. 51), ma può essere estesa dal compratore all'intero contratto *se la consegna parziale o non conforme costituisce un inadempimento essenziale*.

Rispetto alla Convenzione di Vienna, pertanto, non è prevista la richiesta di adempimento, ma ciò dovrebbe condurre soltanto a ritenere l'applicabilità della richiesta ordinaria di adempimento (art. 1453 c.c.) e della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). A sua volta, il presupposto sostanziale della risoluzione del contratto previsto nel codice del consumo (*non lieve entità*) è assai più simile al requisito di non scarsa importanza dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) piuttosto che alla *inosservanza essenziale* prevista dall'art. 51 Conv. Vienna.

5. *La risoluzione del contratto nel Codice del Consumo: modello giudiziale o recesso impugnatorio?*

Tra i problemi interpretativi e sistematici, che la normativa in esame ha sollevato all'attenzione dei giudici e degli studiosi, vi è quello se, nella vendita di beni di consumo, la risoluzione del contratto si produca per effetto di una dichiarazione unilaterale del consumatore (22) o presupponga un'azione giudiziaria e una sentenza costitutiva dello scioglimento del rapporto contrattuale (23).

(22) Alla stessa stregua di quanto previsto nella Convenzione di Vienna e così da poter qualificare tale dichiarazione alla stregua di "recesso impugnatorio", secondo la nota classificazione delle funzioni del recesso contenuta in GABRIELLI G.-PA-DOVINI F., *Recesso (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988, XXXIX, pp. 27-45.

(23) Nella vastissima bibliografia in materia di risoluzione per inadempimento, si veda, ex plurimis tra le opere più recenti, G. AMADIO, *L'inadempimento risolutivo: l'importanza*, in *Trattato del contratto*, a cura di Roppo, V, *Rimedi*, 2, Milano, 2006,

Da una parte, non v'è dubbio che la collocazione della nuova disciplina nel contesto normativo del codice imponga il raffronto col modello generale di risoluzione del contratto, di cui agli artt. 1453 ss., che — come si sa — è finora interpretato e applicato unanimemente come modello *giudiziale*.

Da altro punto di vista, tuttavia, non si possono sottacere alcune considerazioni, che inducono a preferire la tesi della *natura sostanziale* del diritto alla risoluzione.

In primo luogo, vi è un argomento letterale. L'art. 130 parla di «diritti» del consumatore, mentre l'*azione* costituisce soltanto il modo per tutelare in giudizio un diritto.

Più significativo appare l'argomento sistematico. Il rimedio risolutivo al difetto di conformità, quale alternativa alla riduzione del prezzo, alla sostituzione e riparazione del bene, richiama il modello dei rimedi contenuto nella Convenzione di Vienna, la quale opta espressamente per la natura sostanziale del diritto alla risoluzione, stabilendo che *la dichiarazione di risoluzione produce effetto se fatta con comunicazione all'altra parte* (art. 26).

E si può ricorrere, altresì, a un ulteriore argomento logico. La recente normativa è ispirata all'intento di *garantire un livello più elevato di tutela del consumatore* (relazione governativa al decreto legislativo). Orbene, la qualificazione del rimedio risolutivo alla stregua di azione giudiziaria “abbasserebbe” notevolmente il livello di tale tutela, posto che la tradizionale diffida ad adempiere (24) consentirebbe al consumatore di sciogliersi più rapidamente dal vincolo contrattuale, al quale il venditore si sia rivelato gravemente inadempiente.

Occorre considerare, infatti, che — nella vendita di beni di consumo — la risoluzione del contratto (come la riduzione del prezzo) rappresenta un rimedio *suppletivo*, al quale il consumatore può ricorrere soltanto *in via graduata*, allorché la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, ovvero ricorrano le altre condizioni dell'art. 130 comma 7.

Conseguentemente, soltanto la qualificazione della risoluzione del contratto come recesso impugnatorio consente di ritenere che la

p. 123; G. VETTORI, *Contratto e rimedi* 2, Padova, 2009, p. 701; G. SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento* (artt. 1453-1459), in *Il codice civile. Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2007, p. 553 ss.

(24) Tale rimedio, infatti, può essere esperito anche nel caso di inadempimento inesatto: BIANCA, *Diritto civile* 5, cit., 310.

nuova disciplina appresti un maggiore livello di tutela nei confronti del consumatore.

Anche per l'azione di riduzione del prezzo si pone in astratto la medesima problematica, ma in tal caso la natura costitutiva della determinazione giudiziale, che intervenga in mancanza di una soluzione consensuale tra i contraenti, non consente una conclusione diversa dalla natura giudiziale del rimedio.

6. *Il residuo ambito applicativo delle norme codicistiche sulla risoluzione del contratto*

Un'ulteriore questione che si pone è quella del residuo ambito di applicazione delle norme sulla risoluzione del contratto in generale. L'art. 135 stabilisce, infatti, che *le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico*.

Si tratta di una previsione probabilmente inutile, ma che detta — quanto meno — un criterio interpretativo, nel senso che, laddove sorga il dubbio circa la permanente applicabilità ai contratti conclusi dal consumatore di una norma attributiva di un diritto, si deve preferire quell'interpretazione che fornisce al consumatore il maggiore livello di tutela.

Le norme di attuazione della direttiva pongono rimedi al difetto di conformità: esse presuppongono, dunque, l'esecuzione della prestazione contrattuale consistente nella consegna del bene. Viceversa, nel caso di mancata consegna del bene o di ritardo nella consegna, deve ritenersi applicabile la previsione generale dell'art. 1453 c.c. e, conseguentemente, il compratore può richiedere la risoluzione giudiziale del contratto e rifiutare l'adempimento tardivo (art. 1453, ult. comma, c.c.), qualora l'inadempimento abbia assunto i requisiti dell'importanza (25).

La norma generale dell'art. 1453 c.c. resta applicabile anche nella parte in cui attribuisce al contraente il diritto alla risarcimento del danno, sul quale, invece, tace sorprendentemente tanto la direttiva comunitaria quanto il decreto legislativo di attuazione (26).

(25) In conformità all'interpretazione che della norma hanno ormai accolto le Sezioni Unite, componendo un annoso contrasto interpretativo: sentt. 6 giugno 1997 n. 5086 e 9 luglio 1997 n. 6224.

(26) Tale singolare omissione era stata già segnalata in dottrina: A. ZACCARIA,

Deve escludersi, però, che il compratore possa pretendere il risarcimento del danno come rimedio *alternativo* a quelli previsti dalla legge, potendo il risarcimento costituire, invece, un rimedio accessorio a uno di quelli dell'art. 130 cod. cons.

7. *Ulteriori problematiche di coordinamento sistematico*

La legge non chiarisce il rapporto tra i diversi rimedi per l'inadempimento (27). A parte, infatti, la graduazione della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto rispetto ai rimedi della sostituzione o riparazione, non è stabilita espressamente l'irrevocabilità (e il momento di essa) della scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione. Occorre evidenziare che la giurisprudenza (28) ha aderito, in materia di appalto, all'indirizzo meno restrittivo, che consente il passaggio dall'una all'altra domanda anche nel corso del giudizio. Pertanto, in mancanza di una norma espressa, appare opportuno affermare la *revocabilità* della scelta.

Nel caso di appalto o contratto d'opera per la realizzazione di beni di consumo, occorre chiedersi, poi, se siano applicabili i rimedi previsti nell'ambito della disciplina dei relativi contratti tipici: ad es. la risoluzione conseguente a verifica dell'opera (art. 1662 cc), il recesso penitenziale (art. 1671, art. 2227).

Da un lato, l'art. 135 comma 2 richiama solo la disciplina della compravendita, dall'altro, però, il primo comma richiama tutte le altre norme attributive di diritti in capo al consumatore: tra queste deve certamente essere compreso l'art. 1662 c.c.

Parimenti deve ritenersi che il diritto di recedere *ex* artt. 1671 e 2227 non interferisca con la disciplina sul recesso di cui agli artt. 64-67 cod. cons., che si riferisce alla sola ipotesi di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.

Vi è, infine, il problema del possibile rapporto tra il compratore e il produttore o altro precedente venditore facente parte della catena distributiva. Sul punto i dati di riferimento sono costituiti, da una

Riflessioni, cit., 260; sul punto, cfr. anche A. VENTURELLI, *Il diritto applicabile nel risarcimento del danno da difetto di conformità*, in *Obbl. contr.*, 2010, 11, 767 ss.

(27) Pone in rilievo la carenza di tutela del compratore in materia di scelta del rimedio da esercitare, G. FALZONE CALVISI, *I nuovi rimedi a tutela del consumatore: contraddizione e profili problematici*, in *Riv. Giur. Sarda*, 2003, 585 ss.

(28) Cass., 29 novembre 2007 n. 24948.

parte, dalle norme degli artt. 114-127 sulla responsabilità del produttore (che presuppongono il danno derivante dai difetti del prodotto *consegnato* al consumatore) e, dall'altra, dall'art. 133 che ammette la c.d. *garanzia convenzionale* che può essere emessa non soltanto dal venditore dei beni mobili, ma anche dal produttore o da altro distributore. Sulla base di questa eventuale garanzia, il consumatore potrà agire *in modo diretto* nei confronti del produttore o del distributore.